



SIAP Inform@

SPECIALE LEGISLAZIONE

Anno XXI - Nr.24
Roma, 30 Dicembre 2025

www.siap-polizia.org info@siap-polizia.it



DISCIPLINA

IL CONCETTO DI DECORO. LA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ SPORTIVE DURANTE UN PERIODO DI MALATTIA PREGIUDICA IL DECORO DELLA POLIZIA DI STATO

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Il comportamento non conforme al decoro delle funzioni di un appartenente alla Polizia di Stato al di fuori dell'orario di servizio, si ricollega a quelle condotte che pregiudicano l'affidabilità e l'immagine interna ed esterna dell'istituzione che si rappresenta.

Un'immagine che costituisce un elemento sostanziale capace di influenzare la fiducia della collettività nella nostra istituzione e nella percezione della sua integrità.

Il "decoro" per un appartenente alla Polizia di Stato è un principio fondamentale che riguarda sia l'aspetto esteriore, con la cura della persona e il mantenimento di un aspetto sobrio e dignitoso in tutti i contesti, sia le condotte professionali e personali che ne determinano il valore e l'apprezzamento sociale. Evitare giudizi negativi che possono compromettere il prestigio e il decoro dell'Amministrazione e rafforzare gli elementi di fiducia rispetto e stima della collettività risulta fondamentale per l'efficace esercizio delle funzioni di polizia e per la dignità dell'istituzione.

Il caso sottoposto al giudizio del TAR Marche, riferito ad un agente che partecipa ad un'attività sportiva durante un periodo di malattia, chiarisce la corte, può facilmente essere interpretato come segno di lassismo o disimpegno, danneggiando così la percezione stessa della Polizia come istituzione seria e responsabile.

E' importante però, sottolineare come, proprio la fluidità del concetto di "decoro" che si rispec-

chia in comportamenti irrepreensibili, rispettosi delle regole, responsabili e consapevoli della propria dignità e dei propri obblighi, e la genericità della formula normativa prevista dall'articolo 4 del Regolamento di disciplina (DPR 737/81) nella parte in cui prevede al comma 2 n. 18 la punizione di qualsiasi altro **comportamento**, anche **fuori dal servizio**, non espressamente preveduto nelle precedenti ipotesi, comunque **non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza**, imponga una particolare valorizzazione delle motivazioni dei provvedimenti sanzionatori che richiamano questa violazione. Tali motivazioni, infatti, devono garantire la massima trasparenza e rifarsi a ricostruzioni circostanziate dei fatti oggetto di valutazione e alla loro capacità di ledere il decoro delle funzioni esercitate, scongiurando il dubbio circa decisioni arbitrarie del titolare della potestà disciplinare.

A tal proposito la giurisprudenza del Consiglio di Stato, proprio in merito all'ipotesi di condotta contemplata dall'art. 4, n. 18), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, ha avuto modo di affermare che «...la lata formula normativa rende strettamente cogente l'obbligo della motivazione del provvedimento sanzionatorio fondato sulla detta infrazione, sotto il profilo che deve essere ben messo in evidenza non soltanto il comportamento in concreto tenuto dall'agente, ma anche il disvalore riguardo al **decoro** delle funzioni degli appartenenti ai ruoli della Amministrazione della sicurezza...» (Cons. Stato, Sez. VI, 29 dicembre 2010, n. 9547).

Il concetto di decoro, come valore da tutelare e rispettare anche fuori dall'orario di servizio, lo troviamo menzionato all'articolo 13 (Norme generali di condotta) del Regolamento di servizio (**D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782**) che recita testualmente. **Il personale della Polizia di Stato** deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irrepreensibile, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali, e **deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al decoro dell'Amministrazione. Il personale anche fuori servizio deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni.**

Anche la Costituzione, all'articolo 54, richiamando, tra i doveri del cittadino a cui sono affidate funzioni pubbliche, il dovere di adempierle con disciplina e onore, richiama l'importanza delle qualità morali e della dignità personale che costituiscono il presupposto per la stima e il rispetto degli altri.

La Sentenza del TAR per le Marche del 15/10/2025 numero **N. 00786/2025** ci offre la possibilità di riflettere su alcuni comportamenti che assumono rilievo disciplinare proprio perché considerati inappropriati e potenzialmente dannosi per l'immagine della Polizia di Stato



Il Tribunale si esprime sul ricorso presentato da un assistente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Ancona, che aveva impugnato il decreto del Capo della Polizia, con cui era stato rigettato il ricorso gerarchico proposto avverso la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 1/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativa, inflittagli dal Questore di Ancona in data 3 aprile 2012.

Il Questore aveva inflitto al dipendente una sanzione disciplinare con la seguente motivazione: "...il dipendente teneva un comportamento non conforme al decoro delle funzioni di un appartenente alla Polizia di Stato, disputando il giorni 16/12/2011 un incontro di calcio a 5 del campionato C2 regionale, durante il periodo di assenza dal servizio per malattia, eludendo, inoltre, le necessarie verifiche da parte dell'Ufficio Sanitario Provinciale della Polizia di Stato". Il ricorrente si opponeva ritenendo che (a) l'inter procedimentale seguito dalla Questura fosse viziato in ragione dell'assenza di qualsiasi attivi-

tà di accertamento in ordine ai fatti contestati al dipendente, (b) la mancata corrispondenza tra contestato e sanzionato e, per ultimo, (c) passando al merito di quanto accaduto, adducendo che **il comportamento non potesse essere censurabile perché la lesione riportata alla mano non pregiudicava la possibilità di partecipare ad un incontro di calcio a 5 durante il periodo di convalescenza** che oltretutto, non aveva compromesso il suo rientro in servizio e che non aveva violato gli obblighi di reperibilità perché la lesione era occorsa in servizio.

Interessante rilevare che il Collegio aveva ritenuto opportuno preliminarmente sottolineare l'inconferenza delle doglianze relative al fatto che la partecipazione all'incontro di calcio non avesse avuto alcuna conseguenza in merito alla durata della convalescenza e alla questione della potenziale violazione degli obblighi di reperibilità, in quanto, nel provvedimento del Questore di Ancona, tali profili non rivestivano un rilievo.

Il Tar si esprimeva quindi, respingendo il ricorso, chiarendo sui primi due punti di natura procedurale che: (*in merito al punto (a)*) l'iter procedimentale era stato corretto in quanto gli elementi raccolti erano sufficienti ad accettare la condotta disciplinamente rilevante sia perché era stato lo stesso ricorrente ad avere ammesso la propria partecipazione all'incontro di calcio a 5 del 16 dicembre 2011, sia perché dagli atti emergeva chiaramente che la Questura era venuta a conoscenza della circostanza visitando un sito internet; (*in merito al punto (b)*) sia nella contestazione degli addebiti che nel provvedimento sanzionatorio, risultavano menzionate le condotte incriminate e che comunque, nella propria memoria difensiva il ricorrente aveva preso posizione su tutti gli aspetti sanzionati, e dunque il diritto di difesa era stato esercitato in tutta la sua pienezza.

In relazione al punto (c), per quanto attiene il merito della condotta sanzionata su cui ci soffermiamo, veniva chiarito che il dipendente pubblico assente dal servizio per malattia o infortunio che disputa un incontro di calcio, porta a facili strumentalizzazioni da parte dell'opinione pubblica, che può essere indotta a ritenere che tali comportamenti siano in qualche modo tollerati dall'amministrazione di appartenenza dell'interessato o che, comunque, non vengano effettuati controlli adeguati.

Questo, indubbiamente, rileva la corte, danneggia l'immagine dell'amministrazione, a prescindere dal fatto che nel caso singolo il dipendente fosse stato legittimamente assente dal servizio, o che l'infermità subita gli avesse consentito comunque di svolgere le normali attività quotidiane, e così via, perché questi sono aspetti che non vengono percepiti dai mass media o dall'opinione pubblica.

Il tribunale precisava inoltre, che non si poteva affermare che il dipendente avesse posto condotte "opportunistiche" o addirittura illecite ma più semplicemente che il ricorrente si era comportato con leggerezza, non essendosi premunito di acquisire preventivamente l'assenso informale dei propri superiori gerarchici, ed in particolare del dirigente medico dell'Ufficio Sanitario Provinciale.

Questo, sottolineava il tribunale, costituiva il secondo profilo rilevante e anche un'aggravante, sia perché l'omessa presentazione a visita aveva indotto la Questura a ritenere integrata la violazione degli obblighi di correttezza (specie se si pensa che l'assistente non aveva invece incontrato alcuna difficoltà a disputare l'incontro di calcio), sia soprattutto perché il medico provinciale, in occasione della visita programmata per il giorno 15 dicembre 2011, avrebbe potuto fornire al ricorrente indicazioni in merito alla compatibilità fra le sue condizioni di salute e la partecipazione ad un incontro di calcio a 5 che avrebbe peggiorato la situazione se durante la partita il ricorrente avesse subito un trauma più grave.

La Sentenza evidenzia bene come il rispetto delle regole di condotta e la tutela dell'immagine istituzionale siano elementi fondamentali per la serietà e l'autorevolezza delle forze di polizia e che la correttezza deve caratterizzare il comportamento degli appartenenti alla Polizia di Stato anche fuori dal servizio. ***Di seguito la Sentenza in esame***



Pubblicato il 15/10/2025

N. 00786/2025 REG.PROV.COLL.

N. 00052/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 52 del 2013, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Campanati, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Ancona, viale della Vittoria, 32;

contro

Ministero dell'Interno e Questura di Ancona, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Ancona, corso Mazzini, 55;

per l'annullamento

1. del decreto n. -OMISSIS- del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 12/10/2012, notificato in data 26/10/2012, con il quale il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ha respinto il ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 1/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo, inflitta dal Questore di Ancona in data 3/4/2012;
2. del provvedimento del Questore di Ancona nr -OMISSIS- con il quale veniva inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 1/30 dello stipendio;
3. del provvedimento della Questura di Ancona, Ufficio Personale, Sezione disciplina prot. 4-OMISSIS-del 10/1/2012 con il quale veniva contestato l'addebito all'assistente -OMISSIS-, configurandosi la sanzione disciplinare della deplorazione;
4. del decreto del Questore di Ancona -OMISSIS- del 18/04/2012 con il quale veniva rettificata la contestazione ai sensi dell'art. 4 comma 18 del DPR 737/1981;
5. del decreto del Questore di Ancona n. -OMISSIS- con il quale veniva rettificato la contestazione al giorno di commissione dell'illecito disciplinare;
6. di tutti gli altri atti ad essi presupposti, preordinati, preparatori, consequenziali e comunque connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Ancona;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, all'epoca dei fatti assistente della Polizia di Stato in servizio presso la squadra cinofila della Questura di Ancona, impugna:
 - il decreto n. -OMISSIS- del Capo della Polizia, recante il rigetto del ricorso gerarchico proposto dall'assistente -OMISSIS- avverso la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 1/30 di una mensilità dello stipendio

- e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo, inflittagli dal Questore di Ancona in data 3 aprile 2012;
- il provvedimento del Questore di Ancona n. -OMISSIS-del 3 aprile 2012, recante l'irrogazione della sanzione disciplinare;
 - tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali indicati in epigrafe, esponendo in punto di fatto quanto segue.

1.1. Il giorno 14 dicembre 2011 esso ricorrente, mentre si stava recando presso un magazzino della Questura per prelevare materiale necessario per l'attività addestrativa del cane di cui era conduttore, scivolava procurandosi lesioni al polso sinistro.

Soccorso da un collega, esso ricorrente, dopo aver avvisato il proprio superiore diretto, veniva accompagnato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Ancona Torrette, dove gli veniva diagnosticato un trauma al polso sinistro con sette giorni di prognosi.

1.2. Con atto del 10 gennaio 2012, prot. -OMISSIS- il Questore contestava all'odierno ricorrente il seguente addebito:
"...in data 14 dicembre u.s. la S.V. durante il servizio che svolgeva con orario 14/20, presso il distaccamento di -OMISSIS-, si procurava un infortunio a seguito del quale le veniva riscontrato presso il locale pronto soccorso dell'Ospedale Torrette un trauma al polso sx con prognosi di gg 7 sc. Successivamente convocato presso quest'Ufficio sanitario, la SV riferiva di non potervisi portare in quanto impossibilitato a condurre il proprio veicolo a causa della lesione riportata al polso sinistro, immobilizzato con tutore, come riferito dal Dirigente dell'Ufficio Sanitario Provinciale. Tuttavia, come accertato, durante il periodo di malattia, e più precisamente il giorno 20.12.2011, la SV risulta aver disputato una partita di calcio a 5 del campionato C2 regionale -OMISSIS-, quale tesserato dell'-OMISSIS- ad dirittura segnando un goal. L'art. 12 del Regolamento di Servizio prevede che: il personale della Polizia di Stato deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza ... e deve mantenere una condotta irrepreensibile. Il personale anche fuori dal servizio deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni. Nella vicenda de quo il suo comportamento appare configurare la sanzione disciplinare della deplorazione e pertanto, le muovo formali contestazioni ex art. 5 n.3 del DPR 737/81 (gravi mancanze attinenti alla disciplina o alle norme di contegno) ...", concedendogli termine per la presentazione di memorie, osservazioni o prove testimoniali.

1.3. Con nota del 1° febbraio 2012 il ricorrente precisava che il giorno 20 dicembre 2011 non aveva partecipato ad alcun incontro di calcio a 5, indicando nel contempo che l'incontro "incriminato" si era svolto il 16 dicembre 2011. Preso atto di tale precisazione, con atto del 2 febbraio 2012 il Questore rettificava *in parte qua* la contestazione degli addebiti.

In data 2 aprile 2012 veniva effettuata l'audizione personale del ricorrente da parte della Commissione Consultiva di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 737/1981.

1.4. Con il provvedimento del 3 aprile 2012 il Questore infliggeva all'assistente -OMISSIS-la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 1/30 dello stipendio, con la seguente motivazione: *"...il dipendente teneva un comportamento non conforme al decoro delle funzioni di un appartenente alla Polizia di Stato, disputando il giorni 16/12/2011 un incontro di calcio a 5 del campionato C2 regionale -OMISSIS-, durante il periodo di assenza dal servizio per malattia, eludendo, inoltre, le necessarie verifiche da parte dell'Ufficio Sanitario Provinciale della Polizia di Stato".*

1.5. Avverso il suddetto decreto l'assistente -OMISSIS-proponeva ricorso gerarchico, che veniva però respinto dal Capo della Polizia con il decreto n. -OMISSIS- del 12 ottobre 2012.

2. Ritenendo illegittimo il complessivo operato del Ministero dell'Interno, l'assistente -OMISSIS-ha dunque proposto il presente ricorso, affidato ai seguenti motivi:

- violazione di legge, eccesso di potere per difetto dei presupposti. Ingiustizia manifesta. Insufficienza e contraddittorietà della motivazione.

L'assistente -OMISSIS-, in sintesi, sostiene che:

a) tutto l'*iter* procedimentale seguito dalla Questura risulta viziato in ragione dell'assenza di qualsiasi attività di accertamento in ordine ai fatti contestati al dipendente, il che si pone in violazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 737/1981. In effetti fra la documentazione che il ricorrente ha acquisito in sede di accesso non figura nessun tipo di segnalazione all'organo precedente da cui si possa determinare il momento di avvio dell'*iter* disciplinare, (fatta eccezione per un foglio estratto da un sito internet) ovvero qualsiasi attività di accertamento da parte degli organi preposti all'esercizio dell'azione disciplinare;

b) ulteriore vizio che affligge il procedimento è da ravvisare nel difetto di specificità della contestazione, non essendovi completa corrispondenza tra i fatti contestati e le circostanze per le quali è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare. In effetti, mentre nella contestazione di addebiti del 10 gennaio 2012 non viene in nessun modo contesta-

ta l'asserita elusione delle necessarie verifiche da parte dell'Ufficio Sanitario Provinciale della Polizia di Stato (nell'atto si menziona solamente la circostanza che "...convocato presso quest'ufficio sanitario, la SV riferiva di non potervisi portare in quanto impossibilitato con tutore, come riferito dal Dirigente dell'Ufficio Sanitario Provinciale..."), nel provvedimento sanzionatorio questo è uno dei profili su cui si fonda la motivazione addotta dal Questore. In tal modo sono stati violati pacifici principi giurisprudenziali secondo cui la contestazione degli addebiti deve contenere una chiara, specifica, seppur succinta, indicazione di tutti i fatti disciplinari rilevanti, di modo che l'incolpato possa pienamente esercitare il diritto di difesa. Ciò implica ovviamente che i fatti posti a base della sanzione disciplinare debbono necessariamente coincidere con quelli contestati;

c) passando al merito, esso ricorrente viene sanzionato per aver serbato un comportamento non conforme al decoro delle funzioni di un appartenente alla Polizia di Stato, e ciò per avere disputato un incontro di calcio a 5 durante il periodo di assenza dal servizio per malattia. L'amministrazione non ha tuttavia considerato che la lesione subita per causa di servizio giustificava l'assenza del dipendente, visto che per poter espletare in maniera adeguata le mansioni di istruttore cinofilo il personale addetto a tale incarico deve avere la piena funzionalità di entrambe le mani; la lesione *de qua* non richiedeva invece l'allettamento o comunque l'immobilità della persona per tutto il tempo prescritto dal Pronto Soccorso, essendo sufficiente immobilizzare l'arto offeso con un tutore rigido. Esso ricorrente, dunque, poteva svolgere tutte le altre attività della vita quotidiana, ivi inclusa un'attività sportiva che non richiede l'uso delle mani. Inoltre, il fatto di avere partecipato all'incontro di calcio a 5 non ha inciso in alcun modo sui tempi di recupero, visto che esso ricorrente è rientrato in servizio allo scadere del periodo di malattia stabilito dal Pronto Soccorso;

- non si comprende dunque in che cosa consistano quelle condotte che il Questore e il Capo della Polizia hanno ritenu-
to pregiudizievoli per il decoro delle funzioni di un appartenente alla Polizia di Stato nonché per l'immagine dell'am-
ministrazione. Né, come detto, potrebbe sostenersi che, partecipando all'evento sportivo, il ricorrente non ha adem-
piuto al dovere di recuperare nel più breve tempo possibile le energie lavorative;

- e neanche viene in rilievo una possibile questione di violazione degli obblighi di reperibilità, visto che la lesione è indubbiamente occorsa in servizio e per ragioni di servizio.

3. Il Ministero dell'Interno e la Questura di Ancona si sono costituiti con memoria di stile.

La causa è passata in decisione all'udienza dell'8 ottobre 2025.

4. Prima di dare conto delle conclusioni a cui il Collegio ritiene di dover pervenire, va puntualizzato che non è neces-
sario disporre istruttoria a carico del Ministero, visto che il ricorrente ha depositato tutti gli atti di cui all'art. 46, com-
ma 2 c.p.a.

5. Ciò detto, nel merito il ricorso va respinto, in quanto, seppure le censure articolate dall'assistente -OMISSIS-si fon-
dano su principi giurisprudenziali che questo Tribunale condivide, nella specie tali principi non sono utilmente invoca-
bili, come si vedrà *infra*.

5.1. Partendo dalla fine, il Collegio evidenzia l'inconferenza delle doglianze relative:

- al fatto che la partecipazione all'incontro di calcio non ha avuto alcuna conseguenza in merito alla durata della con-
valescenza;

- alla questione della potenziale violazione degli obblighi di reperibilità,

visto che nei provvedimenti impugnati, ed in particolare nel provvedimento del Questore di Ancona, tali profili non
rivestono un particolare rilievo.

5.2. Tornando invece alla fase di avvio dell'*iter* procedimentale, il Collegio evidenzia che non era necessario uno spe-
cifico atto di accertamento della condotta disciplinariamente rilevante, sia perché è stato lo stesso ricorrente ad avere
ammesso la propria partecipazione all'incontro di calcio a 5 del 16 dicembre 2011, sia perché dagli atti emerge che la
Questura è venuta a conoscenza della circostanza visitando un sito internet.

5.3. Passando invece alla questione dell'asserita parziale discrasia fra il contenuto dell'atto di contestazione degli ad-
debiti e il provvedimento sanzionatorio, il Collegio ritiene che anche *in parte qua* il ricorso sia infondato, visto che:

- nella nota del 10 gennaio 2012 il Questore ha menzionato sia il fatto che il dipendente non si era presentato a visita
presso l'Ufficio Sanitario Provinciale sia il fatto che l'assistente -OMISSIS-aveva partecipato all'incontro di calcio
nonostante fosse in convalescenza;

- non si comprende dunque in che cosa risieda la dedotta non corrispondenza fra l'atto di contestazione degli addebiti
e il provvedimento sanzionatorio. In ogni caso, come emerge dal documento allegato n. 5 al ricorso, l'assistente -
OMISSIS-nella propria memoria difensiva ha preso posizione anche su questo aspetto, e dunque il diritto di difesa è
stato esercitato in tutta la sua pienezza.

5.4. Questo consente di passare a trattare il merito della sanzione, e tal riguardo va osservato che:

- l'amministrazione, come emerge dagli atti di causa, ha in sostanza imputato al ricorrente di avere partecipato all'incontro del 16 dicembre 2011 nonostante fosse in malattia (il che costituisce violazione dell'obbligo degli appartenenti alla Polizia di Stato di tenere un contegno irreprensibile anche fuori dal servizio) e di essersi invece sottratto agli accertamenti sanitari a cui intendeva sottoporlo l'Ufficio Sanitario Provinciale;

- ma se così è, non si può negare che la condotta complessivamente tenuta dal ricorrente integra la fattispecie indicata dal Questore nel provvedimento sanzionatorio. In effetti, il fatto che un dipendente pubblico assente dal servizio per malattia o infortunio disputi un incontro di calcio (ma le cronache giornalistiche degli ultimi venti anni hanno enfatizzato numerosi episodi in cui il dipendente assente dal servizio partecipava a gare di ballo, oppure svolgeva una seconda attività, etc.) porta a facili strumentalizzazioni da parte dell'opinione pubblica, che può essere indotta a ritenere che tali comportamenti siano in qualche modo tollerati dall'amministrazione di appartenenza dell'interessato o che, comunque, non vengano effettuati controlli adeguati. Questo, indubbiamente, danneggia l'immagine dell'amministrazione, a prescindere dal fatto che nel caso singolo il dipendente sia legittimamente assente dal servizio, o che l'infermità subita gli consenta comunque di svolgere le normali attività quotidiane, e così via, perché questi sono aspetti che non vengono percepiti dai *mass media* o dall'opinione pubblica;

- con questo, ovviamente, non si vuole dire che l'assistente -OMISSIS-abbia posto in essere condotte "opportunistiche" o addirittura illecite (anche perché in questo caso è facile presumere che la Questura avrebbe informato dei fatti la locale Procura della Repubblica), ma più semplicemente che il ricorrente è stato quantomeno leggero, non essendosi premunito di acquisire preventivamente l'assenso informale dei propri superiori gerarchici, ed in particolare del dirigente medico dell'Ufficio Sanitario Provinciale. E proprio questo è il secondo profilo rilevante, sia perché l'omessa presentazione a visita ha indotto la Questura a ritenere integrata la violazione degli obblighi di correttezza (specie se si pensa che l'assistente -OMISSIS-non ha invece incontrato alcuna difficoltà a disputare l'incontro di calcio), sia soprattutto perché il medico provinciale, in occasione della visita programmata per il giorno 15 dicembre 2011, avrebbe potuto fornire al ricorrente indicazioni in merito alla compatibilità fra le sue condizioni di salute e la partecipazione ad un incontro di calcio a 5. E si pensi a cosa sarebbe accaduto se durante la partita il ricorrente avesse subito un trauma più grave.

Va infine osservato che, alla luce delle superiori considerazioni, non hanno alcuna rilevanza né il fatto che l'assistente -OMISSIS-ha giocato solo pochi minuti, né la circostanza che la partecipazione all'evento sportivo non ha aggravato le sue condizioni di salute.

6. Per tutte le suesposte ragioni, il ricorso va respinto.

Le spese del giudizio si possono tuttavia compensare, anche alla luce della durata del processo e della meritoria sinteticità degli scritti difensivi di parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere

Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Tommaso Capitanio

IL PRESIDENTE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

SIAPInform@24

Del 30 Dicembre 2025

Direttore Responsabile

Giuseppe Tiani

Responsabile di redazione

Loredana Leopizzi

Redazione

Enzo Delle Cave

Pietro Di Lorenzo

Fabrizio Iannucci

Luigi Lombardo

Massimo Martelli

Marco Oliva

Francesco Tiani

Roberto Traverso

Collaboratori

Vincenzo Saponara

Sede: Via delle Fornaci, 35

00165 ROMA

info@siap-polizia.it

0639387753/4/5

Sito web - Informazione on line

www.siap-polizia.org

Settimanale di informazione a cura della Segreteria Nazionale del SIAP a diffusione nazionale

Autorizzazione Tribunale

di Roma

n. 277 del 20 luglio 2005



Siamo su tutti i social

Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, news, comunicati collegati al nostro sito www.siap-polizia.org

Tutte le convenzioni per gli iscritti e familiari facilmente raggiungibili dall'app dedicata scaricabile da [QUI](#)



APP CONVENZIONI